



CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI SIRACUSA
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Codice fiscale 93045400897
Sede legale: via Malta, 106-96100 Siracusa
Tel. 0931 66463 Fax 0931 709285
e-mail: atoidrico@provincia.siracusa.it

PROT. A.T.O. 8 SIRACUSA

N. 864

05/08 /2011

OGGETTO: Trasmissione regolamento e delibere adottate dal commissario Straordinario.

Alla
Al Comune di:

Provincia Regionale di Siracusa

COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE - SR
16. AGG. 2011
PROT. N° <u>10183</u>

Augusta
Avola
Buccheri
Buscemi
Canicattini Bagni
Carlentini
Cassaro
Ferla
Floridia
Francofonte
Lentini
Melilli
Noto
Pachino
Palazzolo A.
Portopalo di C.P.
Priolo Gargallo
Rosolini
Siracusa
Solarino
Sortino

LORO SEDI

Spett.le Regione Siciliana
Ass.to Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Via Catania n. 2

90141

P A L E R M O

Si trasmettono per gli adempimenti del caso i seguenti provvedimenti:

1. Delibera commissariale n. 2 del 02/08/2011, "Definizione dei rapporti con il gestore SAI 8 S.p.A. in ordine ai contestati inadempimenti contrattuali";
2. Delibera Commissariale n. 3 del 02/08/2011 "Modalità di ottemperanza alla sentenza n. 290/2011 del C.G.A.".-

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Gustavo Cardaci



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la deliberazione adottata dalla Assemblea dei rappresentanti nella seduta del 18.12.2010, di "dare mandato agli uffici di predisporre, con eventuale ricorso ai consulenti, i provvedimenti relativi alla presa d'atto della risoluzione del contratto, nonché gli atti da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci per individuare le modalità per il prosieguo della gestione del Piano d'ambito";

Vista la deliberazione adottata dalla Assemblea dei rappresentanti nella seduta del 28.4.2011, di "richiedere un parere in merito alle implicazioni della inadempienza contrattuale contestata con l'atto di diffida 6.10.2010, il cui termine è scaduto senza che il Gestore abbia prodotto la documentazione richiesta, e che avrebbe dovuto determinare la risoluzione del contratto per inadempimento";

Ritenuto che le suddette deliberazioni sono state adottate al di fuori delle attribuzioni dell'Assemblea, non rientrando l'oggetto di esse nelle attribuzioni di cui alle lettere a),b),c),p),q),r) dell'art. 8 dello Statuto, e non concernendo esse atti, rientranti nella previsione delle restanti lettere d),e),f),g),h),i),l),m),n),o) dello stesso art. 8 dello Statuto, per il compimento dei quali sia intervenuta proposta da parte del Consiglio di Amministrazione;

Rilevato che, come evidenziato nel parere tecnico rilasciato al Consorzio in data 8.9.2010, il Gestore privato del servizio idrico integrato - dovendo cofinanziare l'investimento pubblico globale (circa 67.000.000 di euro) nella misura del 30%, pari ad euro 28.000.000 circa - avrebbe dovuto dimostrare di disporre della capacità finanziaria corrispondente a tale importo, e tuttavia - considerato che, per effetto della somma anticipata in conto lavori e dell'importo del capitale sociale posseduto, il 50%

del previsto cofinanziamento, e cioè 14.000.000 di euro, poteva considerarsi già garantito dal Concessionario Sogear ATO Idrico 8 s.p.a, oggi SAI 8 s.p.a., - questi avrebbe dovuto dimostrare di poter disporre di un finanziamento bancario limitatamente ad euro 14.000.000, per garantire il restante 50% del complessivo investimento a suo carico;

Rilevato che, conseguentemente, l'art. 7 del contratto di affidamento stipulato in data 8.2.2008 tra il Consorzio ATO Siracusa e la Sogear ATO Idrico 8 s.p.a, oggi SAI 8 S.p.A.", imponeva al Concessionario, a titolo di garanzia, di "produrre entro quattro mesi dalla firma del contratto, finanziamenti di start up, per sette milioni di euro ciascuno, da parte di Banca Intesa e Banco di Sicilia, immediatamente operativi ed incondizionati, così da consentire il mantenimento degli impegni di finanziamento assunti dalla Regione Siciliana", ponendosi la clausola risolutiva espressa che, "decorso infruttuosamente tale termine, il contratto sarà immediatamente risolto per responsabilità esclusiva del concessionario";

Rilevato che, una volta scaduto il termine perentorio di quattro mesi per l'adempimento dell'obbligazione di garanzia, il Consorzio - pur avendo ritenuto (verbale Consiglio di amministrazione n. 9 del 12.8.2008) la inidoneità della documentazione prodotta dalla Sogear ATO Idrico 8 S.p.A. (una comunicazione del 30.5.2008 con la quale la Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo confermava alla stessa "di aver deliberato la concessione a favore di Sogear ATO Idrico 8 S.p.A., di una linea di credito sino a 14 milioni di euro") a costituire adempimento della obbligazione di garanzia - non si è avvalso, ai sensi del secondo comma dell'art. 1456 c.c., della clausola risolutiva espressa, richiedendo invece, nello stesso Consiglio di Amministrazione del 12.8.2008, e quindi sollecitando ripetutamente, nel corso di oltre venti mesi dalla scadenza del termine perentorio, la produzione del contratto di finanziamento, accettando che la controparte desse avvio alla gestione effettiva



del servizio ed alla esecuzione dei lavori connessi, adempiendo nel tempo le obbligazioni comportanti investimenti finanziari;

Ritenuto che così operando il Consorzio (arg. a contrario art. 1456 secondo comma c.c.) ha posto in essere una rinunzia al diritto potestativo di risoluzione immediata del contratto ai sensi del primo comma dell'art. 1456 c.c., per la scadenza del termine perentorio di adempimento dell'obbligazione di garanzia di cui all'art. 7 del contratto stesso, non avvenendo la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. per il verificarsi dell'inadempimento, ma per la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva, pur lasciando l'inadempimento sussistere la facoltà di scelta, nell'altra parte, fra l'adempimento e la risoluzione;


Rilevato che, a seguito di atto di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. in data 31.3.2010, SAI 8 S.p.A. produceva, in data 14.4.2010, due contratti di finanziamento (con Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo per 14 milioni di euro, e con SACCECCAV per uguale importo), i quali sono stati ritenuti dal Consorzio - sulla base di parere tecnico rilasciato in data 8.9.2010, e giusta delibera del C. di A. del 4.10.2010 e conseguente diffida ad adempiere - inidonei a costituire adempimento della obbligazione di garanzia, contrariamente a quanto sostenuto invece da SAI 8 S.p.A., con atto in data 18.10.2010 di contro-deduzioni all'atto di diffida e messa in mora notificatole in data 6.10.2010;

Rilevato che dalla documentazione presentata dal Gestore (con nota acquisita il 14.11.2010 e con integrazione al verbale del Commissario del 26.7.2011) risulta che SAI 8 S.p.A. ha effettuato alla data del 30.6.2011 investimenti per un ammontare complessivo di euro 24.629.773,87, e che in merito gli uffici del Consorzio hanno osservato che: a) per quanto riguarda i dichiarati investimenti su impianti e reti dell'importo di euro 7.337.725,46, l'investimento di euro 799.000,00 non è inserito in alcuna delle programmazioni approvate, mentre del restante importo di euro 6.538.725,46 solo il 41,26%, pari ad euro 2.697.878,12, è la quota di cofinanziamento del gestore; b) per quanto riguarda gli

investimenti per euro 4.383.244,00 per attività varie, in alcuni casi sembra trattarsi di costo di gestione, e comunque si tratta di attività autonoma non preventivamente autorizzata né comunicata; c) per gran parte degli investimenti dichiarati dal Gestore non risulta allo stato intervenuta approvazione dei progetti da parte del Consorzio;

Ritenuto che, pur tenendo conto dei suddetti rilievi sub a) e b), risulta dalla documentazione prodotta dal Concessionario che, a prescindere dalla approvazione non ancora intervenuta per diversi progetti, lo stesso ha comunque finanziato nel triennio di start up, sino al 30.6.2011, investimenti che non si discostano molto dall'importo di 14.000.000 di euro costituente quella parte del finanziamento privato a suo carico, a garanzia della quale è stata posta nell'art. 7 del contratto di affidamento l'obbligazione di produrre contratto di finanziamento bancario di uguale importo;

Ritenuto altresì che, decorso ormai il primo triennio di gestione, nessun progetto relativo ai lavori di start up risulta sino ad oggi non essere stato realizzato dal Concessionario per mancanza di fondi, e che i contratti di finanziamento prodotti in data 14.4.2010 da SAI 8 S.p.A (stipulati con la Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo e con la socia SACCECCAV, ciascuno dell'importo di 14.000.000 di euro) - pur potendo apparire, per le ragioni di cui nel parere tecnico dell'8.9.2010, insufficienti a costituire la garanzia richiesta dal contratto di concessione - sono tuttavia elementi che concorrono a rafforzare la capacità finanziaria del Gestore di garantire la realizzazione dei residui investimenti, eventualmente richiesti per la integrale copertura del finanziamento privato di 14.000.000 di euro, oggetto della obbligazione di garanzia, qualora detto finanziamento (in dipendenza della circostanza rilevata dagli Uffici del Consorzio: v. sopra, rilievo sub c)) dovesse considerarsi non interamente attuato per mancanza di approvazione di parte dei progetti relativi ai lavori già eseguiti con propri fondi da SAI 8 S.p.A.;



Ritenuto che pertanto, alla stregua delle superiori considerazioni - a prescindere dalla effettiva sussistenza del contestato inadempimento della obbligazione di garanzia prevista per il triennio di start up - l'inadempimento stesso appare ormai, in ogni caso, di scarsa importanza nell'economia del contratto di affidamento trentennale stipulato in data 8.2.2008, avuto riguardo all'interesse del Consorzio ad una continuità di gestione unitaria del servizio idrico integrato che possa assicurare una pronta e completa attuazione degli interventi programmati per l'ambito territoriale di Siracusa negli Accordi di Programma Quadro (APQ), oltre che nel primo piano operativo triennale (POT1) proposto dal Gestore nella procedura negoziata, e che, conseguentemente, ai sensi dell'art. 1455 c.c., il suddetto contratto non si può risolvere ex art. 1454 c.c.;

P. Q. M.

1) - Revoca le delibere del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 4 del 30.3.2010 e n. 11 del 4.10.2010, e i conseguenti atti di diffida ad adempiere, notificati alla SAI 8 s.p.a. rispettivamente in data 31.3.2010 e 6.10.2010, relativi alla obbligazione di garanzia prevista dall'art. 7 del contratto di affidamento del Servizio Idrico Integrato e lavori connessi, stipulato in data 8.2.2008 dal Consorzio ATO Siracusa con Sogear ATO Idrico 8 S.p.A., oggi SAI 8 S.p.A., non essendo proponibile, per le ragioni di cui in premessa, una azione giudiziaria di risoluzione del detto contratto, per clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., ovvero a seguito di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.;

2) - Dichiara non luogo a provvedere alla esecuzione delle delibere di cui in premessa adottate dalla Assemblea dei rappresentanti nelle sedute del 18.12.2010 e 28.4.2011.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

5) _____

6) _____

7) _____

8) _____

9) _____

10) _____


Addì,

Il Commissario Straordinario


Dott. Gustavo Cardaci



Il Direttore Generale
Ing. Andrea Figura



Il Segretario Verbalizzante





(.) Per i soli atti di natura discrezionale.

la presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Commissario Straordinario

Dott. Gustavo Cardaci

Il Direttore Generale

Ing. Andrea Figura

Il Segretario Verbalizzante

<p>Della suddetta deliberazione venne iniziata la pubblicazione il _____ e per 15 giorni consecutivi.</p> <p>Data _____</p> <p>Il Segretario</p> <p>f.to _____</p>	<p>Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal _____ al _____</p> <p>Che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.</p> <p>Data _____</p> <p>Il Segretario</p> <p>f.to _____</p> <p>E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.</p> <p>Siracusa li, _____</p> <p>f.to _____</p>
--	---

CONSORZIO A.T.O. DI SIRACUSA
Servizio Idrico Integrato

N. 3 del 02.08.2011

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**OGGETTO: Modalità di ottemperanza alla sentenza n. 290/2011 del Consiglio di Giustizia
Amministrativa**

Partecipa il Segretario Verbalizzante _____

Ai sensi dell'art. 55,5° comma, della
legge n. 142 dell'8/6/1990, si attesta
la copertura finanziaria della spesa
Li _____

**Il Responsabile
del Servizio Finanziario**
f.to _____

COMI

1

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Vista la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 290/2011 depositata in data 30.3.2011, che ha annullato la delibera n. 3 dell'assemblea del Consorzio ATO Siracusa del 26.10.2007, con la quale, tra l'altro, si è deliberato di provvedere all'approntamento degli atti necessari per autorizzare la stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato nella provincia di Siracusa;

Vista la nota in data 11.4.2011 del Sindaco del Comune di Melilli, con la quale si diffida il Consorzio ATO Siracusa a promuovere "giudizio di ottemperanza per l'integrale esecuzione del giudicato" costituito dalla sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa n. 290/2011, in quanto la stessa avrebbe "reso nullo, annullabile o inefficace" il contratto di affidamento stipulato l'8.2.2008 con SAI 8 S.p.A., con la conseguenza che occorrerebbe procedere alla "rinnovazione dell'attività amministrativa preordinata all'affidamento del servizio";

Vista la nota in data 21.4.2011 del Sindaco del Comune di Noto, con la quale - sul presupposto che "la sentenza del C.G.A. n. 290/2011 implica l'automatica caducazione del contratto di affidamento", così che "anche il verbale di consegna degli impianti e delle opere del servizio idrico di Noto (...) deve ritenersi parimenti inefficace" - si diffida la SAI 8 S.p.A. a "riconsegnare spontaneamente e senza indugio al Comune di Noto gli impianti e le opere comunali" e il Consorzio a "deliberare gli atti di esecuzione e di conformazione alla sentenza del C.G.A. n. 290/2011";

Vista la deliberazione adottata dalla Assemblea del Consorzio nella seduta del 28.4.2011, di "richiedere un parere in merito alle conseguenze sul contratto (di affidamento del Servizio Idrico Integrato stipulato l'8.2.2008) derivanti dalla sentenza del C.G.A. n.290/2011, nella ulteriore considerazione della pendenza del termine per un eventuale ricorso alla Suprema Corte

di Cassazione "per i motivi di giurisdizione lamentati dalla resistente"; nonché in ordine alle "implicazioni derivanti dalla mancata consegna del servizio da parte di 12 Comuni, circostanza che sembra integrare inadempimento da parte di questo Consorzio";

Ritenuto che la suddetta deliberazione è stata adottata al di fuori delle attribuzioni dell'Assemblea, non rientrando l'oggetto di essa nelle attribuzioni di cui alle lettere a), b), c), p), q), r) dell'art. 8 dello Statuto, e non concernendo essa atti rientranti nella previsione delle restanti lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n), o) dello stesso art. 8 dello Statuto, per il compimento dei quali sia intervenuta proposta da parte del Consiglio di Amministrazione;

Rilevato che con la Convenzione stipulata in data 13.11.2002 si è addivenuto alla costituzione del Consorzio tra gli Enti locali appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale di Siracusa, al fine di realizzare la gestione unitaria del servizio idrico integrato, in precedenza affidato ai singoli Comuni, stabilendosi (art. 7) che alla gestione del servizio idrico integrato dell'ATO provvede un unico soggetto gestore individuato, nelle forme previste dalla normativa vigente, dal Consorzio, e che i rapporti tra il soggetto gestore ed il Consorzio sono definiti mediante la stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato;

Rilevato che pertanto i Comuni consorziati hanno, con la detta Convenzione (artt. 7 e 8), assunto nei confronti del Consorzio la obbligazione contrattuale di trasferimento al soggetto gestore, previa ricognizione effettuata dalla SOGESID, delle opere e degli impianti pertinenti il servizio idrico integrato, e che con il contratto di affidamento del SII stipulato l'8.2.2008 tra il Consorzio e la "Sogear ATO Idrico 8 S.p.A", oggi "SAI 8 S.p.A.", si è espressamente convenuto (art. 7, modalità di avvio del servizio) che il Gestore "inizierà la propria attività avendo da subito come orizzonte tutto l'ATO e dunque tutti e ventuno i Comuni che lo compongono", mentre i singoli Comuni consorziati sono impegnati specificamente a consegnare al Gestore

tutta la documentazione occorrente per la presa in carico da parte dello stesso degli impianti pertinenti al servizio idrico integrato;

Rilevato che l'annullamento della aggiudicazione definitiva, ai sensi degli artt. 121 e 122 del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 2.7.2010 n. 104, non determina la inefficacia automatica ed immediata del contratto, disponendo l'art. 121 che il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva dichiara l'inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni specificamente indicate, e che tuttavia il contratto resta efficace, anche in presenza di tali violazioni, qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti; e disponendo il successivo art. 122 che, fuori dei casi di gravi specifiche violazioni, il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza;

Ritenuto che la suddetta sentenza n. 290/2011 del C.G.A., pur avendo annullato la delibera n. 3 dell'assemblea del Consorzio del 26.10.2007, non ha dichiarato la inefficacia del contratto stipulato l'8.2.2008 tra il Consorzio e Sogear ATO Idrico 8 S.p.A, oggi SAI 8 S.p.A. - come invece avrebbe fatto, qualora ne avesse ravvisato i presupposti, ai sensi delle norme di cui ai citati artt. 121 e 122 c.p.a., i quali, avendo prevalente contenuto processuale si applicano anche ai giudizi in corso - e che pertanto detto contratto resta pienamente valido e va puntualmente adempiuto dalle parti contraenti;

Ritenuto che in relazione alla detta sentenza del C.G.A. è stato promosso giudizio di ottemperanza, ma che un ipotetico esito del giudizio che dichiarasse la inefficacia dell'attuale vigente contratto di affidamento potrebbe solo avere per effetto il subentro, nella gestione unitaria del servizio idrico integrato nell'ATO di Siracusa, a seguito di nuova gara di aggiudicazione, di altro Gestore unico, in sostituzione di quello attuale (in ipotesi a suo tempo non validamente individuato), con conseguente


obbligazione del Consorzio e del precedente Gestore di consegnare opere ed impianti pertinenti il servizio idrico integrato al nuovo subentrante Gestore unico; ma non potrebbe certamente determinare il venir meno della Convenzione di costituzione del Consorzio per la gestione unitaria del servizio idrico integrato stipulata in data 13.11.2002, né, conseguentemente, determinare il venir meno della obbligazione, assunta dai Comuni consorziati con quella Convenzione, di conferimento al Consorzio, e di consegna materiale al Gestore unico, delle opere e degli impianti pertinenti il servizio idrico integrato;

Ritenuto che, pertanto, il rifiuto di consegnare opere ed impianti pertinenti il servizio idrico integrato all'attuale Gestore unico, da parte dei Sindaci di Comuni consorziati nell'ATO Siracusa giusta Convenzione stipulata in data 13.11.2002, non può trovare giustificazione alcuna, tenuto conto anche del fatto che una ipotetica dichiarazione di inefficacia del contratto di affidamento della gestione unitaria del SII a SAI 8 S.p.A., dato il carattere essenziale per la collettività del servizio svolto, che non consente soluzione di continuità, e dati i notevoli investimenti pubblici e del concessionario in corso di attuazione, comporterebbe comunque la prosecuzione dell'attuale gestione unitaria sino allo espletamento della nuova gara di aggiudicazione e alla conseguente stipula del contratto di affidamento al nuovo Gestore unico;

Ritenuto dunque che il suddetto rifiuto di consegna di opere ed impianti continuerà a costituire, così come lo è sino ad ora - indipendentemente dall'esito del giudizio di ottemperanza promosso in relazione alla suddetta sentenza del C.G.A. n. 290/2011 - flagrante ed arbitrario inadempimento della precisa obbligazione contrattuale di conferimento al Consorzio del servizio idrico integrato; con conseguente responsabilità civile a carico dei Comuni inadempienti nei confronti del Consorzio ATO Siracusa, per i danni a questo sotto vari profili derivanti dall'inadempimento (fra cui gli impedimenti alle realizzazioni previste dal P.O.T. e, in particolare, alla realizzazione delle

opere del settore fognario-depurativo connesse al superamento delle violazioni negli agglomerati oggetto di infrazione comunitaria), e con conseguente responsabilità personale, in sede civile e in sede contabile, a carico dei singoli Sindaci nei confronti dei rispettivi Comuni inadempienti, chiamati a loro volta, a causa della illegittima condotta dei loro amministratori, a risarcire i danni derivanti al Consorzio dall'inadempimento;

P. Q. M.

Diffida i Sindaci dei Comuni consorziati nell'ATO Siracusa che non vi hanno sinora provveduto, ad adempiere immediatamente l'obbligazione contrattuale, da loro assunta con la Convenzione stipulata in data 13.11.2002, di conferimento al Consorzio, e di consegna materiale al Gestore unico, delle opere e degli impianti pertinenti il servizio idrico integrato;

Richiede alla Regione Siciliana gli interventi sostitutivi necessari ed urgenti perché i Comuni consorziati nell'ATO Siracusa che non vi abbiano provveduto, adempiano la suddetta obbligazione contrattuale;

Si riserva - in caso di inottemperanza, e fatti salvi gli interventi sostitutivi della Regione Siciliana - di promuovere in sede civile, nei confronti dei Sindaci inadempienti, le azioni giudiziarie volte ad ottenere, anche in via di urgenza, l'adempimento della suddetta obbligazione contrattuale, oltre che ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dal Consorzio ATO Siracusa per effetto dell'inadempimento;

Dichiara non luogo a provvedere alla esecuzione della deliberazione di cui in premessa adottata dalla Assemblea dei rappresentanti nella seduta del 28.4.2011.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____
- 9) _____
- 10) _____

Addi,

Il Commissario Straordinario

Dott. Gustavo Cardaci

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Figura

Il Segretario Verbalizzante



(.) Per i soli atti di natura discrezionale.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Commissario Straordinario

Dott. Gustavo Caracci

Il Direttore Generale

Ing. Andrea Figura

Il Segretario Verbalizzante

Della suddetta deliberazione venne
iniziata la pubblicazione

il _____
e per 15 giorni consecutivi.

Data _____

Il Segretario

f.to _____

Il sottoscritto attesta

che la presente deliberazione è stata pubblicata

dal _____ al _____

Che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

Data _____

Il Segretario

f.to _____

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Siracusa li, _____

f.to _____